



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

**NORME PER LA SICUREZZA
E LA QUALITA' DELLA VITA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2020

Sommario

CAPO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
01. FINALITA'	4
02. SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	4
CAPO II	5
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DEL SUOLO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO	5
03. CAMPO D'APPLICAZIONE	5
04. CARICO E SCARICO DELLE MERCI	6
05. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS, TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI, PIANTE ED ALTRI ORNAMENTI	7
06. GIOCHI EFFETTUATI SUL SUOLO PUBBLICO	7
CAPO III	8
DECORO PUBBLICO	8
07. DISPOSIZIONI GENERALI	8
08. PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO	9
09. ESERCIZI COMMERCIALI SFITTI	10
10. EMISSIONI MALEODORANTI E NOCIVE	11
11. LAVAGGIO E DI RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU AREA PUBBLICA	11
12. LAVATURA, ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA, PANNI E BATTITURA DEI TAPPETI	11
13. DEPOSITO ED ABBANDONO DI RIFIUTI	12
14. DEPOSITI IN AREE PRIVATE	12
15. VIALI E GIARDINI PUBBLICI	12
16. AREE GIOCO ATTREZZATE	14
17. ETICA E SENSO CIVICO	14
18. SGOMBERO DELLA NEVE E FORMAZIONE DEL GHIACCIO	15
19. PULIZIA DEI TERRENI	15
20. PULIZIA DEI FABBRICATI	16
21. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA	17
22. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAI CANTIERI E/O NELLE ADIACENZE DEI CANTIERI	18
23. PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI	18
24. PULIZIA E TUTELA DELLE AREE COINVOLTE DA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO	19
25. DISTRIBUZIONE ED APPOSIZIONE DI OPUSCOLI E VOLANTINI PUBBLICITARI	19
26. APPOSIZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI	20
27. DIVIETO DI CAMPEGGIO	20
CAPO IV	20
QUIETE PUBBLICA	21
28. PUBBLICITA' FONICA	21
29. ESERCIZIO DEI MESTIERI, DELLE ARTI E DELL'INDUSTRIA	21
30. CANTIERI EDILI E/O ALTRE TIPOLOGIE DI CANTIERI	21
31. ABITAZIONI PRIVATE	22
32. DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA	22
33. CARICO E SCARICO DELLE MERCI	22
34. ESERCIZIO DI LUNA PARK	23

35. SUONO DELLE CAMPANE.....	23
CAPO V	23
DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI	23
36. DISPOSIZIONI GENERALI.....	23
37. NORME DI TUTELA PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI	23
38. NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I CANI.....	25
39. DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI.....	26
39 bis. AREE DELIMITATE RISERVATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI:	27
40. NORME SPECIFICHE PER LE DEIEZIONI ANIMALI	28
41. NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA'	29
42. NORME DI SICUREZZA PER LA PRESENZA DI ANIMALI PERICOLOSI	29
CAPO VI	29
SICUREZZA E IGIENE DEGLI ABITATI	29
43. MATERIALI E LIQUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI ED ESPLOSIIVI IN ABITAZIONI PRIVATE.....	30
44. ACCATASTAMENTO DI MATERIALE SOLIDO COMBUSTIBILE NEI CORTILI	30
45. ACCENSIONE DI RESIDUI VEGETALI, POLVERI, LIQUIDI E FUOCHI ARTIFICIALI	30
46. STRUMENTI DA TAGLIO	31
47. PROTEZIONE DA SCHEGGE O LANCIO ACCIDENTALE DI ALTRI OGGETTI.....	32
48. MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO	32
49. OMESSO COLLOCAMENTO E/O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI	32
50. MATERIALE DA DEMOLIZIONE.....	33
51. RIPARI AI POZZI, ALLE CISTERNE E/O SIMILARI.....	33
52. ADDOBBI LUMINOSI E SIMILARI	33
CAPO VII	34
PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	34
53. ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA	34
54. DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE E MESTIERI GIROVAGHI	35
55. COMPORTAMENTO DEGLI ESERCENTI I PUBBLICI ESERCIZI.....	35
CAPO VIII	36
TUTELA DEL TERRITORIO RURALE	36
56. TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE	36
CAPO IX	37
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	37
57. ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.....	37
CAPO X	38
DISPOSIZIONI FINALI	38
58. DISPOSIZIONI GENERALI.....	38
59. ORDINANZE DEL SINDACO	38
60. ENTRATA IN VIGORE.....	38

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione del concetto di prossimità con il cittadino, ovvero della partecipazione diretta dell'Amministrazione alle problematiche del territorio con l'intento di migliorare la qualità della vita e salvaguardare il bene comune.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

01. FINALITA'

Comma primo: il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale; è, altresì volto a tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la sicurezza urbana, la convivenza uomo/animale, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo, a salvaguardare il decoro urbano e ambientale, nonché ad educare alla convivenza ed alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile e garantire la più ampia fruibilità ed utilizzazione dei beni comuni e la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.

Comma secondo: ove, nella stesura del presente Regolamento, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni elencate si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico e/o aperti al pubblico.

Comma Terzo: il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, attraverso un complesso di norme, le attività umane poste in essere sul territorio comunale, allo scopo di garantire l'ordinato e pacifico svolgimento della vita civile, di salvaguardare il patrimonio ed il decoro pubblico e di garantire la tutela dell'ambiente naturale.

Comma quarto: il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale determina le modalità da osservare nello svolgimento di talune attività, al fine di prevenire qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità, nonché tutti i fenomeni di illegalità e di degrado sociale.

02. SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE

Comma primo: il servizio di Polizia Urbana e Rurale viene effettuato secondo le direttive impartite dal Sindaco e viene svolto dagli Operatori appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché dagli altri incaricati, individuati dalla normativa a seconda dei casi, che hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Amministrativa.

Comma secondo: ai fini della disciplina del presente Regolamento è considerato bene comune, in via generale, lo spazio urbano tutto ed in particolare:

- a) il suolo pubblico, ovvero di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade e le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio;
- b) le aree di pertinenza e a servizio delle strutture pubbliche, opportunamente segnalate;
- c) i parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- d) le acque interne;
- e) i monumenti e le fontane;
- f) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- g) gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Comma Terzo: ai fini della disciplina del presente Regolamento si definisce:

- a) centro urbano – quella parte di territorio comunale avente le caratteristiche indicate nel D.Lgs n° 285/92 (C.d.S.) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fruizione di beni comuni – il libero e generalizzato uso degli stessi beni da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni e/o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;
- c) utilizzo dei beni comuni – l'uso particolare che di essi venga fatto per l'esercizio temporaneo di attività, anche di carattere privato, subordinato a preventiva concessione o autorizzazione.

Comma quarto: gli Operatori di Polizia Municipale ed ogni altro incaricato che ne abbia la competenza in base alla normativa vigente, nell'esercizio delle loro funzioni e nelle dovute forme procedurali, hanno facoltà di accedere nei luoghi e nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale, nonché, in via generale, di intervenire in ogni attività per l'esercizio della quale sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo e/o autorizzativo comunale o di altra autorità pubblica competente, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, dalle Ordinanze Sindacali, Dirigenziali e/o dai dispositivi di altre Autorità Amministrative.

CAPO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E/O DEL SUOLO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

03. CAMPO D'APPLICAZIONE

Comma primo: le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi e delle aree pubbliche e di quelle private aperte al pubblico, sono disciplinate dalla

normativa specifica in materia, nonché dal D.Lgs n° 285/92 (C.d.S.) e successive modifiche ed integrazioni.

Comma secondo: i titolari di autorizzazione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico sono obbligati a tenere l'area di occupazione e le sue adiacenze costantemente in ordine, pulite e sgombre da qualsiasi tipo di rifiuti od oggetti che ne possano provocare l'imbrattamento e/o l'insudiciamento.

Comma terzo: salvo quanto disposto dalla normativa specifica in materia, le occupazioni temporanee e permanenti sono soggette ad Autorizzazione comunale, previo parere, in merito all'organizzazione della circolazione, espresso dal Servizio Viabilità dell'Ufficio Tecnico comunale. La Polizia Municipale, in riferimento alla viabilità ed alla circolazione, potrà proporre prescrizioni in materia di sicurezza stradale che verranno eventualmente indicate nell'atto di autorizzazione.

Comma quarto: ove le circostanze lo richiedano, tenuto anche conto dei pareri e delle prescrizioni di cui al comma precedente, il titolare dell'autorizzazione è tenuto, a propria cura e spese, alla regolamentazione, manuale e/o meccanica, della circolazione, sia essa pedonale che veicolare, nelle aree e nei tratti di strada interessati, al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Comma quinto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**. Da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

Comma sesto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3° e 4° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80.00** ad un massimo di **€ 500.00**. La mancata regolamentazione della circolazione dei veicoli e dei pedoni comporterà l'immediata sospensione delle attività.

04. CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Comma primo: chiunque effettui operazioni di carico e scarico delle merci e/o trasporto merci o materiali deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze ed oggetti sul suolo pubblico.

Comma secondo: ove si renda necessario, per peso o altre problematiche, deporre temporaneamente le merci sul suolo pubblico, le modalità di scarico saranno soggette alle prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale, la quale potrà subordinare le suddette operazioni all'osservanza di speciali cautele, al fine della tutela della circolazione e della preservazione della pavimentazione stradale; in ogni caso, al termine delle attività, il suolo dovrà rimanere pulito.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€**

50.00 ad un massimo di **€ 300.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

05. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS, TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI, PIANTE ED ALTRI ORNAMENTI

Comma primo: l'occupazione del suolo pubblico o di aree private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio con dehors, chioschi, edicole, tavoli, sedie, ombrelloni, piante o altre installazioni e oggetti in genere è subordinata al rilascio di Autorizzazione comunale e/o altro titolo, secondo i casi.

Comma secondo: l'Autorizzazione comunale potrà imporre l'osservanza di particolari prescrizioni a tutela della sicurezza stradale e della pubblica quiete.

Comma terzo: l'Autorizzazione potrà essere diniegata nel caso di mancanza delle condizioni di sicurezza previste dal precedente comma e potrà essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, in ogni caso in cui le medesime condizioni vengano meno durante il corso dell'occupazione; la stessa Autorizzazione, a prescindere dalle modalità di occupazione, potrà essere revocata in ogni caso di interesse pubblico.

Comma quarto: chiunque ponga sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico i beni mobili di cui al comma primo, anche a scopo ornamentale momentaneo, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia; qualora tali oggetti vengano esposti in coincidenza di attività stagionali e/o turistiche, alla conclusione delle stesse dovranno essere rimossi, curando, eventualmente, il ripristino dello stato dei luoghi.

Comma quinto: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa specifica in materia.

Comma sesto: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 4° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25.00** ad un massimo di **€ 150.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

06. GIOCHI EFFETTUATI SUL SUOLO PUBBLICO

Comma primo: è vietato, sul suolo pubblico e sul suolo privato aperto al pubblico, con l'esclusione delle aree specificatamente riservate, il gioco della palla, in qualsiasi forma e versione, nonché tutte le attività ludiche che, per loro natura e modalità di esecuzione, possano costituire pericolo per la

pubblica incolumità, nocimento al decoro ed alla quiete e possano provocare danno alla proprietà pubblica e privata.

Comma secondo: sui marciapiedi e su tutte le aree pubbliche riservate alla circolazione dei pedoni, negli edifici e nelle strutture pubbliche è vietato l'uso degli acceleratori di andatura – pattini, roller, skateboard, monopattini e simili – se non di specifico uso per gli utenti diversamente abili.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **25.00** ad un massimo di € **150.00**.

CAPO III

DECORO PUBBLICO

07. DISPOSIZIONI GENERALI

Comma primo: definizioni:

- a) decoro urbano – ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- b) arredo urbano – insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro ed attrattiva dello spazio pubblico urbano.

L'insieme di cui al precedente punto b) si riferisce all'abitabilità dello spazio pubblico (panchine tavoli, fioriere, pensiline, ecc.), alla viabilità ed alla segnaletica (cartelli, pannelli, dissuasori, ecc.) ed ai sistemi di illuminazione pubblica (lampioni, lanterne, fari, ecc.).

Comma secondo: tutte le cose, i manufatti ed i luoghi privati aperti o esposti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, anche depositato da terzi e mantenuti in stato di decoro dalle rispettive proprietà.

Comma terzo: è vietato sversare, deporre e/o fare cadere sul suolo pubblico qualsiasi tipo di materiale, liquido o solido, comprese le acque meteoriche provenienti dalle grondaie e dai pluviali.

Comma quarto: è vietato, con l'esclusione delle aree specificatamente riservate, deteriorare, imbrattare, dipingere, scrivere o comunque deturpare e danneggiare, con qualsiasi mezzo e strumento e sotto qualsiasi forma, edifici e superfici fisse o mobili, verticali o orizzontali, pubbliche e private; è inoltre vietato l'imbrattamento, il deterioramento ed il danneggiamento dei beni strumentali del Comune e/o costituenti arredo urbano, nonché rendere inservibili, in tutto o in parte, le stesse infrastrutture.

Comma quinto: è, altresì, vietato intervenire, riparare, alterare, ovvero modificare arbitrariamente gli arredi e le infrastrutture comunali di cui al precedente comma, se non a seguito di ottenimento di una autorizzazione specifica.

Comma sesto: è vietata l'affissione arbitraria di volantini, poster e manifesti in genere, compresi quelli elettorali, al di fuori degli spazi all'uopo preposti e

senza Autorizzazione comunale (plance per la pubblicità ed elettorali e/o spazi privati appositamente specificati nella stessa Autorizzazione).

Comma settimo: sono vietati il bivacco e l'occupazione stanziale e/o occasionale delle aree pubbliche, degli edifici pubblici oltre l'orario di chiusura e delle strutture pubbliche momentaneamente in disuso; è ammessa la sola occupazione temporanea, comunque nel rispetto delle peculiarità ambientali e/o architettoniche, di tutte le aree pubbliche ove non sia espressamente vietato da apposita segnaletica.

Comma ottavo: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2°, 3°, 4° e 5° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80.00 ad un massimo di € 500.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione.

Comma nono: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 6° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. I proprietari dei beni - i titolari di diritti reali o personali di godimento - sono comunque tenuti, qualora il trasgressore non adempia, al ripristino del decoro. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di inadempienza, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

Comma decimo: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 7° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00 ed all'allontanamento coatto ed immediato.

08. PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO

Comma primo: ai titolari degli esercizi commerciali di cui al presente articolo, è vietato sversare e depositare sul suolo pubblico i rifiuti, liquidi e solidi, provenienti dalle rispettive attività, nonché il riempimento dei cestini comunali eventualmente adiacenti, destinati al deposito di piccoli rifiuti.

Comma secondo: è fatto, altresì, obbligo agli stessi titolari di provvedere costantemente, a propria cura e spese, alla rimozione di qualsiasi rifiuto derivante dall'attività esercitata, depositato, per qualsiasi motivo, nelle aree finitime all'esercizio commerciale, come ad esempio lattine, bottiglie, imballaggi, scatolame, tappi, resti alimentari e mozziconi di sigaretta. L'esercizio deve essere mantenuto ordinato e decoroso, pulito in ogni sua parte e libero, sia nel periodo di attività che in quello di inattività, da risulta vegetale e/o altro come, ad esempio, seggiole, tavoli, complementi di arredo, anche accatastati, ecc.; la parte di area pubblica antistante i locali di attività deve essere, a cura del conduttore e/o della proprietà, regolarmente sistemata e pulita e, secondo l'andamento stagionale, tenuta sgombra da fogliame, ramaglie, ecc..

Comma terzo: la pavimentazione pubblica ricompresa nei locali d'esercizio e gli arredi urbani eventualmente interessati non devono subire danneggiamenti

e/o traslazioni di sorta. Gli elementi di arredo e/o a pertinenza dell'attività posti in essere sul suolo pubblico o esposti al pubblico devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione e rispecchiare lo stile architettonico dell'area urbana in cui vengono introdotti; dovranno altresì essere predisposti, all'interno della zona occupata, elementi porta rifiuti e posacenere.

Comma quarto: è fatto parimenti obbligo, ai titolari degli esercizi commerciali di cui al presente articolo, di rimuovere gli arredi esterni durante l'eventuale periodo di sospensione dell'attività; nello stesso periodo è fatto, altresì, divieto di apposizione di plastiche, giornali e/o altri materiali palesemente inadatti a copertura delle insegne, delle vetrine e/o altri eventuali arredi.

Comma quinto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80.00 ad un massimo di € 500.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

09. ESERCIZI COMMERCIALI SFITTI

Comma primo: è fatto obbligo, ai proprietari degli esercizi commerciali sfitti, di:

- a) Mantenere pulite e decorose le saracinesche;
- b) Nel caso di saracinesche a maglie larghe o comunque tutte le volte che è possibile vedere l'interno dei locali, deve essere mantenuto lo stato di decoro anche nella parte visibile interna;
- c) Eliminare gli eventuali rifiuti gettati attraverso le serrande;
- d) Dare adeguata sistemazione alle vetrine, attraverso modalità tali da rispettare il decoro estetico ed in linea con eventuali direttive specifiche disposte dalla Giunta Comunale;
- e) Rimuovere le insegne degli esercizi cessati, entro 30 giorni dalla data di cessazione, fatto salvo quelle di valore storico sottoposte a vincolo;
- f) Tenere pulite le vetrine, conservandole libere sia sull'interno che sull'esterno da fogli di giornale, volantini e similari, anche se apposti da terzi.

Comma secondo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria relativa all'esecuzione degli obblighi stabiliti al comma primo, che verranno espressamente indicati nel verbale di contestazione. Il Dirigente incaricato, in caso di mancato intervento, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

10. EMISSIONI MALEODORANTI E NOCIVE

Comma primo: è vietato, durante lo svolgimento di una attività d'impresa, provocare emissioni di gas, vapori, fumo, ovvero esalazioni nocive alla salute o che determinino molestia olfattiva.

Comma secondo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto, se ritenuto necessario anche a seguito di valutazione tecnica specifica da parte degli organi competenti, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80.00** ad un massimo di **€ 500.00** ed alla cessazione immediata delle attività.

11. LAVAGGIO E DI RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU AREA PUBBLICA

Comma primo: è vietato, su area pubblica o su area privata aperta al pubblico, effettuare operazioni di lavaggio, riparazione e manutenzione dei veicoli; sono ammesse le sole riparazioni dei mezzi in avaria, strettamente necessarie per raggiungere il luogo di residenza, domicilio e/o assistenza meccanica.

Comma secondo: le operazioni di lavaggio e riparazione di cui al precedente comma sono vietate anche su area privata qualora le acque residue e/o i fluidi lubrificanti o combustibili, ovvero le parti meccaniche plastiche e/o metalliche, vengano riversate sul suolo pubblico.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle attività e del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

12. LAVATURA, ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA, PANNI E BATTITURA DEI TAPPETI

Comma primo: è vietato, su area pubblica o su area privata aperta al pubblico, lavare biancheria, panni, tappeti e altre cose od elementi simili; è vietato, altresì, per qualsiasi motivo, stendere e/o appendere biancheria, panni e tappeti in modo che gli stessi affaccino sulla pubblica via.

Comma secondo: dai piani degli edifici, dai balconi, dalle terrazze e similari, è vietato lasciare gocciolare o far cadere sulla pubblica via acqua o qualsiasi altro liquido.

Comma terzo: è vietato tendere funi aeree che attraversino la pubblica via e/o altri luoghi aperti al pubblico.

Comma quarto: è vietato scuotere o battere sul suolo pubblico o in altro luogo aperto al pubblico o dalle finestre, dai balconi e dai terrazzi e comunque in prossimità di aree pubbliche o aperte al pubblico, tappeti, indumenti, stuoie, materassi e simili.

Comma quinto: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un

minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle attività e del ripristino dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione.

13. DEPOSITO ED ABBANDONO DI RIFIUTI

Comma primo: è vietato su tutto il territorio comunale il deposito e l'abbandono sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque di scorrimento superficiale e sotterranee, di rifiuti e materiali di qualsiasi genere e natura. Ivi compresi i mozziconi di sigaretta.

Comma secondo: è vietato rimuovere, lordare e/o rendere inservibili gli appositi contenitori per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, appositamente collocati dall'Amministrazione comunale.

Comma terzo: è parimenti vietato abbandonare materiale di qualsiasi genere al di fuori e/o nelle vicinanze degli stessi contenitori e/o conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dall'Amministrazione comunale.

Comma quarto: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa specifica in materia.

14. DEPOSITI IN AREE PRIVATE

Comma primo: nelle aree private esposte al pubblico o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito dalla normativa igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi materiale che a giudizio dell'Amministrazione comunale possa nuocere al decoro e/o alla salubrità dei luoghi.

Comma secondo: nelle aree private confinanti con altre aree private di natura residenziale è vietato il deposito, anche temporaneo, di letamai, concimaie, immondizie, recipienti contenenti liquidi organici e/o vegetali che, per loro natura, possano arrecare nocimento alle condizioni igieniche dell'abitato. E' consentito il "compostaggio", qualora sia effettuato nel rispetto della normativa vigente.

Comma terzo: è vietato, nel centro urbano, la realizzazione di pollai, conigliere o, comunque, tenere a ricovero animali da cortile in genere; le stesse strutture sono ammesse sul resto del territorio comunale, fatte salve le specifiche norme igienico sanitarie, secondo i casi.

Comma quarto: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell' "Area Tecnica", in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

15. VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Comma primo: nei viali, nei giardini, nei passeggi, nei parchi e nelle aiuole, sia a prato che fiorite, è vietato:

- a) cogliere ed intervenire in alcun modo sui fiori, sulle piante e similari, strappare fronde e virgulti ed arrecare, in qualsiasi modo, danno e nocimento alle essenze, alle siepi, agli steconati e/o altri riparti, alle panchine, agli steli di illuminazione, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto e manufatto ivi posto a pubblico uso ed ornamento;
- b) transitare con cavalli e/o altri animali da trasporto, salvo autorizzati;
- c) condurre cani o altri animali da passeggio senza osservare le disposizioni previste dall'apposito titolo inserito nel presente Regolamento;
- d) introdurre e/o condurre animali pericolosi;
- e) permanere o introdursi al di fuori degli orari di apertura;
- f) bivaccare e collocare abusivamente sedie, tavoli, baracche e altre cose mobili o fisse;
- g) lordare, sporcare ed imbrattare panchine – ed aree circostanti - elementi porta rifiuti, strutture ludiche per bambini e/o altre installazioni;
- h) gettare detriti, carta, bottiglie, lattine, monete o altre cose che possano arrecare danno e nocimento all'estetica ed al funzionamento delle fontane;
- i) esercitare la caccia e/o la pesca, introdursi abusivamente nelle aree appositamente delimitate per la salvaguardia delle specie stanziali e alimentare in modo eccessivo ed incontrollato le stesse specie;
- j) sdraiarsi, appoggiare i piedi e dormire sulle panchine e/o su altre strutture ad altro destinate;
- k) salire sugli alberi, scuoterli, appendervi ed affiggervi qualsiasi cosa;
- l) immergersi nelle fontane ed introdursi in mancanza di acqua;
- m) intervenire per recintare la zona di terra che circonda il fusto dell'albero senza la previa autorizzazione del Servizio Manutenzioni Esterne.

Comma secondo: è altresì vietato allontanare e/o molestare le specie stanziali e migratorie che riparano, anche temporaneamente, nelle aree pubbliche.

Comma terzo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1°, lettera i) del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80.00 ad un massimo di € 500.00.

Comma quarto: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1°, lettere c), e), J), k), l) ed m) e 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Comma quinto: fatta salva la disciplina indicata dalla normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1°, lettere a), b), d), f), g) e h) del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00; nei casi di danneggiamento alle proprietà comunali, da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o di chi ne esercita la tutela, la potestà genitoriale e/o comunque di chi ne è in qualche modo responsabile, la sanzione amministrativa accessoria del risarcimento del danno arrecato, che verrà espressamente indicata nel verbale di

contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, determinerà, con proprio provvedimento, l'entità e l'ammontare del corrispettivo per il dovuto risarcimento ed il termine entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme.

16. AREE GIOCO ATTREZZATE

Comma primo: è vietato utilizzare le aree gioco attrezzate presenti sul territorio comunale per usi diversi da quelli indicati sulla segnaletica ivi posta.

Comma secondo: è vietato utilizzare le stesse aree al di fuori degli orari indicati sulla segnaletica ivi posta.

Comma terzo: qualora la segnaletica fosse mancante o deficitaria, si intende che le attività ludiche svolte nelle aree di cui al comma primo debbano essere esercitate nel rispetto della pubblica decenza, del decoro urbano e della quiete pubblica e, comunque, secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Comma quarto: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

17. ETICA E SENSO CIVICO

Comma primo: è vietato l'accattonaggio, in via generale, su tutto il territorio comunale ed in particolare:

- a) all'interno ed in prossimità dei mercati rionali;
- b) nell'area prospiciente ed adiacente la Stazione Ferroviaria;
- c) nei pressi delle case di cura e termali;
- d) nelle adiacenze e/o all'interno delle aree cimiteriali;
- e) nelle vicinanze dei luoghi di culto.

E' vietato, altresì, nelle adiacenze e/o davanti gli esercizi commerciali, porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare e/o scaricare merce, pacchi, borse o indicare/individuare posteggi liberi.

Comma secondo: è parimenti vietato porre in essere forme di accattonaggio che implicino modalità tali da suscitare l'altrui pietà, quali l'impiego di minori, di anziani, di persone disabili o simulando disabilità e/o con l'impiego di animali di qualunque specie.

Comma terzo: è vietato vendere oggetti in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione ed effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli in circolazione, specialmente in prossimità delle intersezioni e degli impianti semaforici.

Comma quarto: sul suolo pubblico, sul suolo privato aperto al pubblico, negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze, è vietato bivaccare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed al senso civico e pronunciare bestemmie e parole sconce.

Comma quinto: sul suolo pubblico, sul suolo privato aperto al pubblico, negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze, è vietato orinare e/o soddisfare altre esigenze corporali.

Comma sesto: sul suolo pubblico, sul suolo privato aperto al pubblico, negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze, è vietato compiere atti di pulizia personale o, comunque, altri atti che arrechino nocumento, disgusto, raccapriccio, incomodo alle persone e, altresì, sputare.

Comma settimo: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3°, 4°, 5° e 6° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

Comma ottavo: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1° e 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80.00 ad un massimo di € 500.00.

18. SGOMBERO DELLA NEVE E FORMAZIONE DEL GHIACCIO

Comma primo: i proprietari o i locatari delle unità residenziali, i titolari e/o i conduttori degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e tutti coloro che esercitino una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare la neve ed il ghiaccio sul fronte della proprietà/conduzione prospiciente la pubblica via, subito dopo la cessazione delle precipitazioni, indipendentemente dalle attività di sgombero comunali.

Comma secondo: è vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico la neve ed il ghiaccio provenienti da luoghi privati e spargere acqua che possa gelare ed arrecare pericolo per la circolazione.

Comma terzo: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Comma quarto: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

19. PULIZIA DEI TERRENI

Comma primo: i proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree agricole, delle aree non edificate o di corredo ai fabbricati principali e/o ai fabbricati di pertinenza a quelli principali, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e da qualsiasi altro materiale di scarto, tenuto anche conto della normativa specifica in materia.

Comma secondo: i proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree agricole, delle aree non edificate o di corredo ai fabbricati principali e/o ai fabbricati di pertinenza a quelli principali, ricomprese nel centro urbano, sono tenuti a mantenerle in condizioni di decoro e salubrità provvedendo, a seconda dei casi, ai periodici sfalci e potature delle essenze erbacee ed arboree, evitando, altresì, che le risulti vegetali, anche involontarie, imbrattino e/o ricadano sui marciapiedi o, comunque, sulle aree pubbliche in genere.

Comma terzo: i proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree agricole, delle aree non edificate o di corredo ai fabbricati principali e/o ai fabbricati di pertinenza a quelli principali non ricomprese nel centro urbano, sono tenuti a mantenerle in condizioni tali da garantirne la salubrità e la corretta manutenzione in relazione alla sicurezza delle persone e delle cose, tenuto anche conto della normativa specifica in materia (D.Lgs n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni).

Comma quarto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica in materia, in caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, i proprietari ed i titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree di cui al comma primo sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, se individuato, alla rimozione od all'avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Comma quinto: il Sindaco, qualora le stesse aree fossero oggetto di reiterato deposito o scarico di rifiuti, anche da parte di terzi ignoti, potrà disporre, con propria Ordinanza, la recinzione del terreno sul fronte pubblico, onde evitare il ripetersi degli episodi.

Comma sesto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **80.00** ad un massimo di € **500.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

20. PULIZIA DEI FABBRICATI

Comma primo: i proprietari, i locatari – se del caso, gli amministratori di condominio - o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità sono obbligati:

- a) a provvedere alla sistemazione dei portici, dei luoghi coperti o scoperti in vista al pubblico, mantenendoli costantemente puliti e ordinati, in modo da non costituire pregiudizio al decoro ed all'estetica della città;
- b) ad effettuare, in maniera costante, le necessarie operazioni di pulizia, di disinfezione e disinfestazione delle parti di edificio eventualmente imbrattate dalle deiezioni di piccione e/o altre specie infestanti o selvatiche;
- c) ad adottare ogni accorgimento e sistema dissuasivo necessario ad evitare lo stazionamento dei piccioni sulle parti alte e/o sporgenti dei fabbricati;
- d) ad adottare ogni accorgimento e sistema dissuasivo necessario ad evitare la proliferazione della zanzara “tigre”.

Comma secondo: fatta salva la disciplina prevista dalla normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €

25.00 ad un massimo di **€ 150.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, quando ne ricorrano gli estremi, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione per il ripristino delle normali condizioni di igiene e di sicurezza, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

21. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA

Comma primo: i proprietari, i locatari o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, degli edifici confinanti con il suolo pubblico o con il suolo privato aperto al pubblico, devono conservarne, costantemente, il buono stato di manutenzione (tetti, grondaie, cornicioni, fumaiole, balconi, terrazze, ecc.) onde evitare il gocciolamento di acqua ed il distacco e la caduta a terra di tegole, intonaco, rivestimenti, finiture, vetri e/o altro materiale simile.

Comma secondo: le committenti, i responsabili della direzione dei lavori ed i titolari o loro preposti delle imprese esecutrici, che hanno la responsabilità delle aree di cantiere confinanti con il suolo pubblico o con il suolo privato aperto al pubblico, devono adottare le medesime cautele di cui al precedente comma, onde evitare pericoli di caduta e/o sversamento di materiale edile.

Comma terzo: sui davanzali dei fabbricati prospicienti la pubblica via è vietato collocare vasi, ciotole, bottiglie e/o altri oggetti simili senza adottare opportune ed idonee protezioni al fine di evitare la loro caduta sul suolo pubblico – o aperto al pubblico – sottostante.

Comma quarto: nel centro urbano, i prospetti e le linee di pianta dei fabbricati che affacciano sulla pubblica via devono essere sempre mantenuti in modo tale da non arrecare nocumento al decoro ed all'estetica della città, integri nelle parti intonacate e nel tinteggio, completi nelle finiture e sgomberi da essenze infestanti.

Comma quinto: i proprietari, i locatari o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, dei fabbricati in disuso e/o abbandonati devono, altresì, provvedere alla loro chiusura, garantendone, anche attraverso il controllo periodico, l'inaccessibilità e la sicurezza.

Comma sesto: a tutela della pubblica incolumità, qualora si verificasse il pericolo di crollo totale o parziale di un edificio finitimo alla pubblica via, il proprietario, il locatario o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, ha l'obbligo di apporre i ripari ed i segnali prescritti dalla normativa vigente e di darne contestualmente avviso all'Autorità comunale; di seguito, sentito anche il parere degli Uffici competenti, dovranno essere rimossi tutti i pericoli incombenti.

Comma settimo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25.00** ad un massimo di **€ 150.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine

necessarie e fissarne il termine di attuazione entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

Comma ottavo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 4°, 5° e 6° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **80.00** ad un massimo di € **500.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

22. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAI CANTIERI E/O NELLE ADIACENZE DEI CANTIERI

Comma primo: fatte salve le disposizioni indicate nella normativa specifica in materia, è vietato, ai committenti ed agli esecutori – e comunque a tutti i soggetti che per qualsiasi motivo abbiano o si trovino ad avere la disponibilità, anche momentanea, dell'area di cantiere - di qualsivoglia lavorazione edile o similare, effettuata sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico – o nelle loro adiacenze - depositare, gettare o fare cadere, sullo stesso suolo, materiale che possa nuocere alla salubrità ed al decoro; le aree pubbliche momentaneamente occupate dovranno essere mantenute e restituite pulite e sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto.

Comma secondo: è, altresì, vietato produrre fumi, polveri, esalazioni gassose, schiume e spandimento di liquidi o, comunque, non adottare precauzione alcuna affinché queste casistiche possano verificarsi.

Comma terzo: è vietato, alla fine dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, procedere al lavaggio degli attrezzi e/o degli automezzi di servizio, sversandone la risulta sul suolo pubblico.

Comma quarto: le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture confinanti con il suolo pubblico, devono essere conservate in buono stato di manutenzione, onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; tali recinzioni devono essere realizzate con materiale non trasparente, all'occorrenza antipolvere, devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti e di fili spinati.

Comma quinto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **80.00** ad un massimo di € **500.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

23. PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Comma primo: chiunque occupi aree pubbliche o aree private ad uso pubblico con rappresentazioni o spettacoli viaggianti quali circhi, luna park ed attrazioni in genere – ivi compreso il suolo per lo stazionamento dei mezzi logistici - è obbligato a mantenerle ed a restituirle perfettamente pulite e sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto e materiale e, in caso di danneggiamento delle strutture e delle infrastrutture di proprietà comunale, al ripristino dello stato dei luoghi.

Comma secondo: con l'Autorizzazione di concessione in uso delle aree, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti e dello scarico delle acque reflue, tenendo anche conto del previsto afflusso di pubblico e del numero di mezzi logistici quali caravan, roulotte e/o altro, occupati dagli addetti allo spettacolo.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **50.00** ad un massimo di € **300.00**; nei casi di danneggiamento alle proprietà comunali, da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del risarcimento del danno arrecato, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, determinerà, con proprio provvedimento, l'entità e l'ammontare del corrispettivo per il dovuto risarcimento ed il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme.

24. PULIZIA E TUTELA DELLE AREE COINVOLTE DA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

Comma primo: chiunque organizza manifestazioni di interesse pubblico di qualsiasi natura come feste, sagre, esposizioni o iniziative analoghe su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico è obbligato a mantenerle ed a restituirle perfettamente pulite e sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto e materiale, rispettando rigorosamente tutte le disposizioni e le direttive indicate nell'atto autorizzativo; è fatto obbligo, altresì, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi qualora la proprietà pubblica fosse stata in qualche modo danneggiata.

Comma secondo: con l'Autorizzazione di concessione allo svolgimento della manifestazione e/o occupazione del suolo, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **50.00** ad un massimo di € **300.00**; nei casi di danneggiamento alle proprietà comunali, da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria del risarcimento del danno arrecato, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, determinerà, con proprio provvedimento, l'entità e l'ammontare del corrispettivo per il dovuto risarcimento ed il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme.

25. DISTRIBUZIONE ED APPOSIZIONE DI OPUSCOLI E VOLANTINI PUBBLICITARI

Comma primo: è vietato, nelle aree pubbliche o nelle aree private aperte al pubblico, la distribuzione e l'apposizione indiscriminate, anche sui veicoli in circolazione passiva, di opuscoli, volantini fogli e/o altri supporti pubblicitari.

Comma secondo: il "volantinaggio" è ammesso nella sola modalità della consegna diretta, ovvero nelle mani del destinatario.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'"Area Tecnica", in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

26. APPOSIZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI

Comma primo: su tutto il territorio comunale, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa specifica in materia, è vietato collocare, affiggere o apporre, al di fuori degli appositi spazi individuati dall'Amministrazione comunale, cartelli, insegne o altro che pubblicizzi la vendita di beni mobili ed immobili privati, nonché prestazioni di servizio provenienti da soggetti privati. **Comma secondo:** fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'"Area Tecnica", in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

27. DIVIETO DI CAMPEGGIO

Comma primo: è vietato il campeggio con tende, automezzi o strutture fisse o mobili, se non nelle aree espressamente autorizzate.

Comma secondo: si intende per campeggio l'occupazione prolungata nel tempo del suolo pubblico e di quello privato in vista al pubblico con mezzi e/o altre strutture all'uopo costruite, così come da normativa prevista dal D.Lgs n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80.00** ad un massimo di **€ 500.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione immediata di tutti gli ingombri.

CAPO IV

QUIETE PUBBLICA

28. PUBBLICITA' FONICA

Comma primo: su tutto il territorio comunale, è ammessa la pubblicità fonica nelle modalità e secondo la disciplina prevista dalla normativa specifica in materia, nonché dalle disposizioni comunali indicate nel vigente Piano di Zonizzazione Acustica.

Comma secondo: chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo spazio urbano oltre i dieci minuti continuativi, effettuando uno spostamento di almeno 300 metri per il punto di sosta successivo.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.

29. ESERCIZIO DEI MESTIERI, DELLE ARTI E DELL'INDUSTRIA

Comma primo: chiunque esercita una arte, un mestiere o una industria deve adottare ogni cautela per evitare fastidio e disturbo al riposo, alla quiete ed alle attività delle persone.

Comma secondo: nell'espletamento delle proprie funzioni di controllo, nell'ambito della normativa vigente, l'Amministrazione comunale può, mediante l'impiego di proprio personale, accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento dei controlli di competenza.

Comma terzo: l'Amministrazione comunale, allo scopo di prevenire fenomeni di inquinamento acustico in relazione alle attività produttive già esistenti che utilizzano sorgenti fisse o mobili o altri strumenti che possono provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività delle persone, può richiedere, ai titolari o ai legali rappresentanti di tali attività, una relazione di un tecnico competente in acustica – riconosciuto, secondo i parametri previsti della normativa vigente – che attesti l'osservanza dei valori limite di immissione sonora previsti dalla normativa specifica in materia.

Comma quarto: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, salvo che la fattispecie non sia già disciplinata dalla normativa vigente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

30. CANTIERI EDILI E/O ALTRE TIPOLOGIE DI CANTIERI

Comma primo: le lavorazioni nei cantieri edili, siano esse effettuate da una impresa o in economia diretta, eseguite all'interno o all'esterno dei fabbricati, nei cantieri stradali e/o assimilabili, possono essere svolte tutti i giorni della settimana.

Comma secondo: su tutto il territorio comunale, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavorazioni disturbanti quali la realizzazione di carpenteria, escavazioni o demolizioni e l'impiego di macchinari rumorosi quali betoniere, seghe circolari, martelli pneumatici o elettrici e dischi flessibili, è possibile, nei soli giorni feriali:

- a) dal 01 Novembre al 30 Aprile: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- b) dal 01 Maggio al 31 Ottobre: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Comma terzo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dell'attività.

31. ABITAZIONI PRIVATE

Comma primo: le sorgenti sonore come apparecchi radio, stereo, televisivi, elettrodomestici ed i rumori prodotti da comportamenti legati alle attività quotidiane come giochi, traslazione di elementi d'arredo, feste private, urla e schiamazzi, litigi, non possono arrecare disturbo al vicinato; in particolare i rumori non devono propagarsi all'esterno in modo da essere udibili dalla pubblica via.

Comma secondo: nei locali delle unità immobiliari destinate a civile abitazione e loro pertinenze, possono essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspiratori, ventilatori, macchine per cucire, tosaerba e similari. Le apparecchiature che provocano rumori e/o vibrazioni potranno essere azionati, per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Comma terzo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25.00** ad un massimo di **€ 150.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle attività rumorose.

32. DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Comma primo: nelle vie, nelle piazze, nei parchi ed in ogni luogo pubblico di ritrovo ed aggregazione è vietato, con grida, canti, fischi, schiamazzi e/o altri comportamenti similari, arrecare nocimento e disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone.

Comma secondo: costituisce aggravante tenere i suddetti comportamenti durante le ore notturne.

Comma terzo: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25.00** ad un massimo di **€ 150.00**.

Comma quarto: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**.

33. CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Comma primo: nel centro urbano, le operazioni di carico e di scarico delle merci, nonché il conferimento smaltimento di qualsiasi materiale, devono

essere effettuate con la massima cautela ed in modo da non arrecare nocumento e disturbo alla pubblica quiete.

Comma secondo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

34. ESERCIZIO DI LUNA PARK

Comma primo: durante lo svolgimento dei luna-park e, comunque, di tutte le manifestazioni di spettacolo viaggiante, è consentito l'impiego di apparecchi per la riproduzione ed amplificazione del suono, le cui emissioni sonore devono essere effettuate nel rispetto degli orari e con le modalità indicati nell'autorizzazione e/o imposti dalla normativa vigente.

Comma secondo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle emissioni sonore.

35. SUONO DELLE CAMPANE

Comma primo: durante tutto il periodo dell'anno, il suono delle campane e delle invocazioni corali religiose, è consentito dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Comma secondo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata delle emissioni rumorose e/o sonore.

CAPO V

DIRITTI DEGLI ANIMALI E DOVERI DEI PROPRIETARI

36. DISPOSIZIONI GENERALI

Comma primo: il presente Capo disciplina il comportamento dei proprietari degli animali, fatta salva la normativa specifica di fonte statale e/o regionale che, in caso di contrasto normativo, è prevalente.

37. NORME DI TUTELA PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI

Comma primo: salvo che il fatto costituisca reato, su tutto il territorio comunale è vietato:

- a) maltrattare e/o molestare, ferire o sopprimere, in ogni luogo e circostanza, qualsiasi tipo di animale vivente, sia esso domestico o selvatico, salvo nei casi espressamente autorizzati dall'Autorità Pubblica ed in quelli straordinariamente consentiti dalla normativa vigente;
- b) abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo;

- c) catturare animali domestici, randagi, selvatici o, comunque, per qualsiasi motivo vaganti sul territorio – il divieto non è applicato ai proprietari degli animali interessati ed alle associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi;
- d) la vendita di cani e gatti in occasione di fiere, sagre e mercati su area pubblica, qualora gli stessi siano custoditi in gabbie o altri contenitori che non consentano i naturali movimenti della specie;
- e) esporre in spazi angusti, ricavati nelle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa, animali vivi, in modo tale da impedire i naturali movimenti della specie;
- f) offrire, ai fini della tutela degli animali stessi e della salute pubblica, animali di qualsiasi specie come premio di vincite in gare e giochi e/o quale omaggio a scopo pubblicitario;
- g) esporre animali di qualsiasi specie alla pubblica vista e/o utilizzarli in giochi e trattenimenti pubblici, fatta salva l'ipotesi dello spettacolo viaggiante – circo – e le esposizioni autorizzate;
- h) detenere animali di qualsiasi specie in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici o, comunque, in altre condizioni incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari per il benessere e la sopravvivenza;
- i) detenere cuccioli/piccoli di animali di qualsiasi specie senza fornire loro adeguata protezione dai pericoli di carattere ambientale e dalle avversità climatiche ed atmosferiche;
- j) custodire volatili in gabbie prive delle seguenti caratteristiche:
 - fino a tre animali adulti, le tre dimensioni nello spazio devono essere almeno sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande;
 - se sono detenuti più di tre animali le misure di cui sopra dovranno essere aumentate in modo proporzionale.
- k) utilizzare qualsiasi strumento – lacci, fasce di cuoio, fili di ferro, catene – per legare o imbragare animali impedendogli totalmente o parzialmente la possibilità di movimento;
- l) lasciare animali di qualsiasi specie all'interno di veicoli incustoditi, se non per tempi brevissimi, senza adottare gli opportuni accorgimenti – aerazione, cibo, acqua, libertà di movimento sufficiente - per evitare patimenti e sofferenza agli stessi animali.

Comma secondo: su tutto il territorio comunale, per la tutela degli animali che vivono in stato di naturale libertà è, altresì, vietato:

- a) maltrattare e/o molestare, ferire o sopprimere, in ogni luogo e circostanza animali appartenenti alla fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alle specie protette e particolarmente protette in violazione alle vigenti normative comunitarie, statali, regionali e locali in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di disciplina dell'esercizio venatorio;
- b) maltrattare e/o molestare, ferire o sopprimere, in ogni luogo e circostanza animali appartenenti alla fauna ittica ed acquatica in violazione alle vigenti normative comunitarie, statali, regionali e locali in

materia di tutela della fauna ittica ed acquatica e di disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne, con particolare riguardo delle specie protette;

- c) maltrattare e/o molestare, ferire o sopprimere, in ogni luogo e circostanza animali appartenenti alla fauna minore in violazione alle vigenti normative regionali in materia di tutela della fauna minore;
- d) vendere, trasportare per vendere, allevare esemplari di fauna di cui alle precedenti lettere a), b) e c), in violazione alla normativa vigente;
- e) detenere per l'impiego o impiegare trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive per la cattura della fauna selvatica;
- f) detenere per l'impiego ed impiegare sostanze tossiche o venefiche nelle adiacenze dei corsi e degli specchi d'acqua, fare uso di corrente elettrica o di materiale esplosivo per la cattura della fauna ittica ed acquatica;
- g) somministrare/abbandonare qualunque tipo di alimento a/per uccelli selvatici o altri animali, in particolare piccioni (*columbia livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole e/o nei luoghi autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino delle condizioni ottimali per la salute e la tutela dell'animale.

Comma quarto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**; il personale incaricato alla vigilanza potrà procedere al sequestro cautelare degli esemplari vivi o morti catturati e/o detenuti illegalmente e degli attrezzi impiegati per commettere l'illecito.

38. NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I CANI

Comma primo: la detenzione/dimora dei cani nei luoghi/aree privati deve prevedere uno spazio idoneo a garantire una adeguata libertà di movimento dell'animale, tenuto anche conto delle sue dimensioni. I locali di ricovero devono essere dotati di luci tali da garantire un sufficiente grado di ventilazione e di illuminazione; devono, in ogni caso, essere osservate tutte le necessarie norme igieniche atte a tutelare il benessere dell'animale. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di struttura di copertura e di sottostante "cuccia" rialzata dal suolo, costruita con materiale impermeabile e di dimensioni adeguate alla mole dell'esemplare. Devono sempre essere assicurate una ciotola contenente cibo ed una ciotola contenente acqua. E' vietato detenere cani in una "cuccia" che impedisca l'uscita verso l'esterno; è parimenti vietato trattenere l'animale "alla catena", così come pure disposto dalla normativa specifica in materia.

Comma secondo: è vietato l'uso di collari elettrici che possono provocare dolore, disturbo, malessere o choc ai cani; è ammesso l'impiego di collari

muniti di dispositivi elettrici con la sola finalità dell'individuazione nello spazio dell'animale.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino delle condizioni ottimali per la salute e la tutela dell'animale.

Comma quarto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80.00** ad un massimo di **€ 500.00**; il personale incaricato alla vigilanza potrà procedere al sequestro cautelare del collare e del relativo telecomando.

39. DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI

Comma primo: è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori, anche temporanei ed ai conduttori dei cani a dimora e/o recati nelle abitazioni o, comunque, negli spazi privati, negli esercizi pubblici e commerciali, nei magazzini, nei cortili e, comunque, in ogni spazio, stabilimento e struttura pubblica, di adottare, sempre, ogni cautela e comportamento necessari ad evitare il nocimento ed il disturbo della pubblica quiete attraverso l'abbaiare ed il latrare continuato degli stessi animali, specialmente nelle ore notturne.

Comma secondo: gli stessi proprietari e/o detentori, sono altresì obbligati ad adottare tutte le modalità necessarie affinché l'animale non esca dal luogo di custodia e vaghi indisturbato sulla pubblica via.

Comma terzo: al fine della tutela della sicurezza pubblica, le recinzioni delle abitazioni o, comunque, di tutte le strutture e dei manufatti privati atti al ricovero dei cani devono essere realizzate in modo che l'animale non possa sporgere con la testa oltre la recinzione stessa, tenuto conto non solo delle dimensioni, ma anche della sua prestanza e delle sue possibilità fisiche.

Comma quarto: i proprietari o i detentori, anche temporanei, dei cani di qualunque razza, taglia e natura che circolano su area pubblica o su area privata aperta al pubblico, devono:

- a) condurre gli animali mediante l'impiego di idoneo dispositivo di limitazione al movimento - "guinzaglio" - non superiore a 01.50 metri;
- b) avere al seguito una "museruola", rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone e/o degli altri animali e, comunque, in ogni caso di richiesta dell'Autorità competente. E' sempre obbligatoria negli edifici e nelle strutture pubbliche e sui mezzi pubblici. Si considera come privo di "museruola" l'animale che la porta in maniera non corretta o che, sebbene ne sia munito, riesca comunque a mordere;
- c) detenere le attrezzature o gli strumenti idonei per contenere e/o rimuovere gli escrementi eventualmente prodotti.

Le disposizioni previste dalle lettere a) e b) del presente comma non si applicano per gli animali al servizio delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e della Protezione Civile, se utilizzati in missione.

Comma quinto: le disposizioni previste dai commi 1° e 4° del presente articolo si applicano pure a tutti gli altri tipi di animali domestici che per caratteristiche tipiche della specie possono essere assimilabili.

Comma sesto: chiunque possieda un cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'A.S.L. ha l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso; in caso di mancata stipula della polizza assicurativa, è possibile procedere al sequestro amministrativo dell'esemplare, il quale, sarà restituito al suo proprietario solo a seguito di comprovata accensione della stessa assicurazione.

Comma settimo: i cani, senza distinzione di razza, taglia e natura, che circolano liberamente – vagolano - sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico, verranno catturati ed affidati al servizio preposto alla loro custodia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Comma ottavo: i cani di qualunque razza, taglia e natura non possono, in ogni caso, essere condotti nelle aree attrezzate con giochi per bambini o comunque dove espressamente vietato.

Comma nono: i cani possono essere lasciati liberi di vagare, pur sotto la stretta sorveglianza del conduttore, esclusivamente nelle aree di "sgambamento" istituite ed individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente; sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio venatorio e della raccolta dei tartufi.

Comma decimo: i cani dei residenti nel Comune di Salsomaggiore Terme devono essere iscritti all'Anagrafe canina comunale e devono essere identificabili a mezzo di apposito tatuaggio indelebile o mediante l'introduzione sottocutanea di microchip, come previsto dalla normativa specifica in materia; il tatuaggio o il microchip devono essere sempre leggibili ed in caso di deterioramento è fatto obbligo di provvedere, nel tempo massimo di 15 giorni dalla data dell'accertamento, al ripristino delle condizioni di leggibilità.

Comma undicesimo: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1° e 8° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

Comma dodicesimo: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2° e 3° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00 ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo di custodia dell'animale.

Comma tredicesimo: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 4°, 6° e 9° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Comma quattordicesimo: chiunque viola le disposizioni previste dal comma 10° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00; in caso di mancato adempimento al ripristino delle condizioni di leggibilità dei sistemi di lettura del numero d'iscrizione, la sanzione viene applicata nella misura massima di € 300.00.

39 bis. AREE DELIMITATE RISERVATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI:

Comma primo: all'interno delle apposite aree delimitate e/o comunque riservate allo sgambamento dei cani, i proprietari e/o i detentori, anche temporanei, devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:

- a) l'ingresso del proprio cane non deve essere causa di nocumento e/o lesioni alle persone presenti ed ai loro animali;
- b) i proprietari/detentori, responsabili della conduzione, devono mantenere un comportamento civile, nel rispetto delle altre persone e del bene pubblico;
- c) la permanenza all'interno dell'area deve potersi per il tempo strettamente necessario al benessere dell'animale e, comunque, qualora un altro esemplare, magari non compatibile, sia in attesa per l'accesso, non oltre i venti (20) minuti;
- d) è consentito l'accesso dei cani aventi indole aggressiva purché muniti di appositi sistemi di sicurezza ("guinzaglio e museruola");
- e) l'area di sgambamento deve essere mantenuta integra nei corredi e nella morfologia e gli eventuali dissesti provocati dagli animali condotti devono essere ripristinati nell'immediatezza;
- f) gli accessi all'area devono essere mantenuti chiusi (sia in ingresso che in uscita);
- g) è vietata ogni forma di bivacco, accampamento e comunque di ogni altra attività sociale diversa da quelle finalizzate alla ricreazione dei cani;
- h) è vietato mangiare e/o offrire cibarie di sorta agli animali;
- i) l'accesso è consentito solo agli esemplari in possesso di valida documentazione igienico sanitaria ed in posizione regolare con la vigente normativa;
- j) i detentori/conducenti minori di anni sedici (16) potranno accedere all'area di sgambamento solamente se accompagnati da una persona maggiorenne.

Comma secondo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**.

40. NORME SPECIFICHE PER LE DEIEZIONI ANIMALI

Comma primo: è fatto obbligo, con la sola eccezione degli utenti non vedenti coadiuvati da un "*cane guida*", ai proprietari o ai detentori, anche temporanei ed ai conducenti degli animali che, secondo la disciplina prevista dal presente Regolamento, abbiano titolo a circolare sul territorio comunale, contenere e/o rimuovere gli escrementi eventualmente prodotti e di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in un luogo pubblico o in un luogo privato aperto al pubblico, al fine della salvaguardia dell'igiene dei luoghi.

Comma secondo: le disposizioni di cui al precedente comma si intendono pure estese alle aree tabellate, individuate e preposte dall'Amministrazione, per lo sgambamento dei cani.

Comma terzo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione immediata delle stesse deiezioni.

41. NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA'

Comma primo: è vietato sopprimere, maltrattare o molestare i gatti che vivono in libertà; sono curati e sterilizzati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio e successivamente ricollocati nel gruppo di appartenenza; possono essere soppressi, dalla stessa autorità, soltanto se gravemente o incurabilmente malati.

Comma secondo: sono vietati il danneggiamento delle ciotole e la dispersione degli alimenti che le associazioni di volontari e/o altri soggetti volontari appongono per il nutrimento dei gatti che vivono in libertà.

Comma terzo: gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le A.S.L. competenti, gestire le colonie feline che vivono in libertà, assicurandone la salute e la sopravvivenza.

Comma quarto: l'Amministrazione, con apposita segnaletica, può provvedere a "tabellare" le colonie feline che vivono in libertà; le aree interessate sono soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità comunale – Polizia Municipale – dell'E.N.P.A. e degli altri enti pubblici o associazioni di protezione animale e/o tutela ambientale preposti.

Comma quinto: l'Amministrazione, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà ed i loro gruppi, può prevedere campagne di sensibilizzare e di informazione sulla gestione degli animali da affezione.

Comma sesto: i volontari che si occupano delle colonie feline che vivono in libertà devono adottare tutte le misure necessarie onde garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie cercando di garantirne il collocamento nel luogo più consono in relazione al decoro urbano; in particolare modo il suolo pubblico, dopo le operazioni di alimentazione, deve essere sgomberato dai residui di cibo, mantenuto costantemente pulito e libero da ciotolame e similari.

Comma settimo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00 e, se del caso, alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della salubrità dei luoghi.

42. NORME DI SICUREZZA PER LA PRESENZA DI ANIMALI PERICOLOSI

Comma primo: gli animali pericolosi non possono essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante l'impiego di ogni cautela atta ad evitare la loro fuga e preservare la pubblica sicurezza.

Comma secondo: è vietato, su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire animali pericolosi di qualsiasi natura che incutano, alla sola vista, timore e/o paura.

Comma terzo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

CAPO VI

SICUREZZA E IGIENE DEGLI ABITATI

43. MATERIALI E LIQUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI ED ESPLOSIVI IN ABITAZIONI PRIVATE

Comma primo: è vietata, negli edifici privati, la detenzione di materiale e/o liquidi esplosivi.

Comma secondo: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e le disposizioni previste dalle leggi specifiche, è concessa, nei locali interrati e/o seminterrati, la sola detenzione dei materiali e/o liquidi infiammabili e combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per uso domestico, a condizione che gli stessi locali siano costituiti da pareti, soffitto e finiture realizzati con materiale resistente al fuoco e non siano in comunicazione diretta con il vano scale di disimpegno. Le finestre e le aperture dei locali interrati e seminterrati che aprono verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia fitta tali da impedire il passaggio dei materiali combustibili e/o delle risulte di combustione.

Comma terzo: è vietata, altresì, la realizzazione di ammassi lignei e cartacei, di imballaggi plastici e similari tali da costituire, se innescati, pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Comma quarto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80.00 ad un massimo di € 500.00 ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della sicurezza dei luoghi.

44. ACCATASTAMENTO DI MATERIALE SOLIDO COMBUSTIBILE NEI CORTILI

Comma primo: è vietato, ai fini della tutela della pubblica incolumità, accatastare o tenere accatastati allo scoperto, nei cortili dei fabbricati privati, residenziali, commerciali o artigianali/industriali, confinanti con altri fabbricati, materiali di facile accensione, quali legna, carta, paglia e similari.

Comma secondo: negli stessi luoghi, è consentita la sola detenzione della legna strettamente necessaria per il riscaldamento domestico, valutabile nella misura di 10.00 metri cubi annui; la catasta dovrà essere bene ordinata, coperta con materiale ignifugo e tenuta ad una distanza media dagli altri fabbricati pari a 10.00 metri e, comunque, ad almeno 03.00 metri dai confini di proprietà.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00 ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della sicurezza dei luoghi.

45. ACCENSIONE DI RESIDUI VEGETALI, POLVERI, LIQUIDI E FUOCHI ARTIFICIALI

Comma primo: è vietata, su tutto il territorio comunale, senza avere ottenuto preventivamente il prescritto titolo autorizzativo, l'accensione di polveri, liquidi, fuochi artificiali e similari.

Comma secondo: è vietata la combustione di materiale vegetale di origine urbana o comunque proveniente da parchi e da aree verdi pubbliche o private, in tutto il centro urbano; tali rifiuti potranno essere smaltiti come previsto dal servizio di raccolta rifiuti comunale o mediante conferimento al centro di raccolta preposto.

Comma terzo: sono ammesse, nella sola restante parte di territorio, le accensioni effettuate per l'espletamento delle normali pratiche agricole, regolamentate dalla normativa specifica.

Comma quarto: sono ammesse, altresì, nella stessa zona, le accensioni occasionali di piccoli cumuli di ramaglie, fogliame e/o altri residui vegetali, in una misura volumetrica comunque mai superiore ai 03.00 metri cubi per ogni accensione, effettuate nel periodo dell'anno che intercorre tra il 15 di Settembre ed il 15 di Maggio; la combustione è vietata nelle giornate ventose; il materiale destinato alla combustione deve essere sufficientemente secco, onde evitare lo sviluppo eccessivo di fumi durante la bruciatura; le accensioni devono avere luogo in corrispondenza o nelle immediate adiacenze del sito di produzione dei residui e devono essere assistite da un addetto che potrà, in ogni momento, intervenire in caso di pericolo.

Comma quinto: è vietato accendere petardi e simili, anche di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione arrechi nocumento e disturbo alla quiete pubblica ed alla salute ed alla sensibilità degli animali.

Comma sesto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00 ed alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della sicurezza dei luoghi.

Comma sesto: chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2°, 4° e 5° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

46. STRUMENTI DA TAGLIO

Comma primo: i titolari o i loro preposti di tutte le attività professionali per lo svolgimento delle quali è previsto l'uso, la detenzione e/o il maneggio di falci, scuri, asce, coltelli o, comunque, strumenti da taglio e punta o simili in genere, hanno l'obbligo, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente, durante l'attraversamento del territorio comunale, di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare danno e pericolo alla pubblica incolumità.

Comma secondo: gli stessi strumenti dovranno essere smontati e/o protetti e potranno essere maneggiati solo da soggetti esperti e per motivi strettamente legati all'attività professionale.

Comma terzo: per gli esercenti il commercio in sede fissa o per i loro preposti è vietato, in ogni caso, esporre al di fuori dei locali di vendita falci, scuri, asce, coltelli o, comunque, strumenti da taglio e punta o simili.

Comma quarto: fatta salva la disciplina prevista nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00 e, se del caso, alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, immediato, della sicurezza dei luoghi.

47. PROTEZIONE DA SCHEGGE O LANCIO ACCIDENTALE DI ALTRI OGGETTI

Comma primo: nelle aree pubbliche o nelle aree private aperte al pubblico è vietato effettuare lavorazioni o mestieri che possano causare accidentalmente il lancio di sassi o altri oggetti senza adottare tutte le necessarie cautele, quali barriere mobili o altri ripari simili, per evitare qualsiasi danno alle cose ed alle persone.

Comma secondo: per gli stessi motivi sono, altresì, vietati il taglio di erbe, siepi ed alberi con attrezzature a motore o elettriche, le attività di tagliapietre, marmista, maniscalco e/o simili effettuate in area pubblica o aperta al pubblico o nelle immediate vicinanze delle stesse quando non vengano adottate tutte le necessarie cautele, quali barriere mobili o altri ripari simili, per evitare qualsiasi danno alle cose ed alle persone.

Comma terzo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25.00** ad un massimo di **€ 150.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione delle attività.

48. MANUTENZIONE DELLE AREE PRIVATE SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO

Comma primo: a tutela della pubblica incolumità, i proprietari, i locatari o comunque chi ne abbia titolo e disponibilità, qualora si verifichi una qualunque rottura o guasto sulla pavimentazione, sulle griglie o sui telai a corredo della stessa, sui portici e sui marciapiedi o su qualsiasi altro manufatto ed infrastruttura di natura privata, ma soggetti al pubblico utilizzo e/o transito, devono provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alle riparazioni necessarie per il ripristino della sicurezza.

Comma secondo: nel caso di impossibilità al ripristino immediato, gli stessi soggetti individuati dal comma 1° devono provvedere, a propria cura e spese, all'adozione di sistemi idonei quali protezioni e segnaletica per la circoscrizione del danno/pericolo.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 50.00** ad un massimo di **€ 300.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, in caso di mancato ripristino, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

49. OMESSO COLLOCAMENTO E/O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI

Comma primo: al fine della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione, le committenti, i responsabili della direzione dei lavori ed i titolari o loro preposti delle imprese esecutrici che effettuino lavori edili, scavi, pavimentazioni, riqualificazioni e/o simili nelle adiacenze del suolo pubblico o del suolo privato aperto al pubblico, sono obbligati all'apposizione dei ripari e della segnaletica di protezione, a circoscrizione dell'area di lavoro e di manovra.

Comma secondo: gli stessi soggetti individuati dal comma 1°, nell'esecuzione di ponteggi a corredo di opere edili o similari, effettuate su fabbricati confinanti con il suolo pubblico o con il suolo privato aperto al pubblico, sono obbligati, nella realizzazione delle stesse strutture, al rispetto della normativa vigente.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80.00** ad un massimo di **€ 500.00** ed alla sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dei lavori e dell'eventuale ripristino dei luoghi.

50. MATERIALE DA DEMOLIZIONE

Comma primo: a tutela della pubblica incolumità, è vietato, durante lo svolgimento di lavorazioni edili o similari, gettare sul suolo pubblico o sul suolo privato aperto al pubblico materiale derivante da demolizioni o, comunque, di risulta edile e/o altro; tali materiali devono essere ordinatamente trasportati o convogliati in apposite canalizzazioni il cui elemento estremo inferiore deve essere collocato, rispetto al piano di raccolta, ad una distanza non inferiore ai 02.00 metri.

Comma secondo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica e se il fatto non costituisce reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80.00** ad un massimo di **€ 500.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino immediato dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, quando ne ricorrano gli estremi, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione per il ripristino delle normali condizioni di igiene e sicurezza, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

51. RIPARI AI POZZI, ALLE CISTERNE E/O SIMILARI

Comma primo: i pozzi, le cisterne e tutti gli altri manufatti similari devono essere muniti di protezioni, di parapetti e di sportello di chiusura dei dotti verticali – che deve rimanere, generalmente, chiuso - al fine di evitare la caduta, all'interno degli stessi impianti, di persone, animali e/o altro.

Comma secondo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 80.00** ad un massimo di **€ 500.00**; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino immediato dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area Tecnica”, quando ne ricorrano gli estremi, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza, decorso inutilmente il quale potrà procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

52. ADDOBBI LUMINOSI E SIMILARI

Comma primo: tutti gli addobbi luminosi e simili che sovrastano il suolo pubblico o il suolo privato aperto al pubblico, installati provvisoriamente in occasione di fiere, feste e ricorrenze, possono essere apposti solo a seguito di ottenimento di Autorizzazione comunale; al fine della tutela della pubblica incolumità, gli impianti devono, comunque, essere effettuati *“alla regola d’arte”* e devono essere rispondenti alle normative di settore vigenti.

Comma secondo: chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino immediato dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell’“Area Tecnica”, quando ne ricorrano gli estremi, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza, decorso inutilmente il quale potrà procedere all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati per il recupero delle somme anticipate.

CAPO VII

PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA E COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

53. ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA

Comma primo: è vietato, per tutti gli esercenti il commercio in sede fissa:

- a) rifiutare la vendita a chi ne faccia domanda a pronto pagamento;
- b) importunare il pubblico con l’offerta delle merci e richiamare la sua attenzione con grida e schiamazzi;
- c) usare apparecchi audiovisivi o sistemi di vendita tali da provocare rumore ed assembramenti sul suolo pubblico;
- d) esporre merci all’esterno dei locali di vendita in assenza di specifica autorizzazione.

Comma secondo: l’esposizione delle merci all’esterno dei locali di vendita è autorizzata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) l’occupazione del suolo pubblico non deve creare intralcio alla viabilità, al flusso pedonale ed agli esercizi confinanti;
- b) l’occupazione del suolo pubblico deve avvenire davanti e/o nell’area adiacente alla propria vetrina;
- c) la merce deve essere esposta in modo ordinato e decoroso e in ogni caso non dovrà essere appoggiata direttamente al suolo;
- d) l’occupazione del suolo e l’esposizione esterna devono seguire gli orari di apertura dell’esercizio commerciale del quale sono parte integrante;

- e) l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ha validità annuale, con l'obbligo, a carico dell'intestatario, di comunicare eventuali modifiche e variazioni.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1°, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria della rimozione immediata delle merci esposte e del ripristino dello stato dei luoghi, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione. Il Dirigente dell'“Area II - Settore Sviluppo Economico”, quando ne ricorrano gli estremi, potrà disporre, con proprio provvedimento, le operazioni a tal fine necessarie e fissarne il termine di attuazione per il ripristino delle normali condizioni di vendita.

Comma quarto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00; da tale violazione consegue, a carico del trasgressore o degli obbligati in solido, la sanzione amministrativa accessoria della regolarizzazione immediata dell'esposizione, che verrà espressamente indicata nel verbale di contestazione.

54. DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE E MESTIERI GIROVAGHI

Comma primo: l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

- a) nel centro urbano, salvo deroga specifica rilasciata dall'Amministrazione comunale;
- b) entro 500.00 metri dalle aree destinate allo svolgimento dei mercati, in concomitanza con gli stessi;
- c) entro 200.00 metri dagli stabilimenti termali ed altri luoghi di cura e riabilitazione;
- d) nei parchi pubblici;
- e) nelle strade classificate, ai sensi del D.Lgs n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, come strade extraurbane e strade urbane di scorrimento.

Comma secondo: l'attività di vendita in forma itinerante può essere effettuata con mezzi a motore o altro, purché la merce sia posta ad almeno 50 centimetri dal terreno e non sia esposta sui banchi.

Comma terzo: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

55. COMPORTAMENTO DEGLI ESERCENTI I PUBBLICI ESERCIZI

Comma primo: è vietata la somministrazione di bevande al di fuori dei locali di vendita se effettuata su area pubblica e/o su area privata aperta al pubblico;

la stessa somministrazione è ammessa all'esterno dei locali qualora l'esercizio abbia la disponibilità di spazi esterni in concessione (plateatico), con l'obbligo del consumo ai tavoli del plateatico stesso.

Comma secondo: fermo restando quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento, l'esercente il pubblico esercizio ha l'obbligo di far cessare, sullo spazio esterno in concessione, ogni comportamento che determini la diffusione di canti, urla, chiacchiericci chiassosi e/o altre emissioni vocali disturbanti da parte degli avventori e/o frequentatori;

Comma terzo: la responsabilità dell'esercente il pubblico esercizio durante l'orario di apertura è attesa alla porzione di suolo pubblico oggetto di apposita concessione amministrativa che valga ad identificarla come "plateatico" con nesso di pertinenzialità.

Comma quarto: fatta salva la disciplina indicata nella normativa specifica, chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **25.00** ad un massimo di € **150.00**.

CAPO VIII

TUTELA DEL TERRITORIO RURALE

56. TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE

Comma primo: fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, su tutto il territorio comunale è fatto divieto di abbandono di rifiuti derivanti dall'esercizio venatorio, compresi i bossoli delle cartucce sparate, dall'esercizio della pesca, compreso pesci morti o morenti, ami, fili, esche e pasture o da tutte le altre attività ludiche, sportive o lavorative che si svolgono sul territorio rurale.

Comma secondo: è vietato accendere fuochi e/o barbeque all'interno degli appezzamenti sistemati a bosco, fatta eccezione delle aree appositamente attrezzate a cura degli enti competenti. E', altresì, vietato accendere fuochi ad una distanza inferiore ai 100.00 metri dagli insediamenti boschivi; la distanza è aumentata fino a 200.00 metri durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, individuato dalla Regione.

Comma terzo: i fuochi accesi in ambito rurale devono, nel rispetto delle vigenti normative, essere sempre vigilati dagli interessati fino al loro completo spegnimento e devono comunque essere adottate tutte le idonee misure onde evitare il propagarsi delle fiamme.

Comma quarto: al di fuori delle strade, è vietato circolare o sostare con veicoli a motore nel territorio agro silvano pastorale, fatta eccezione per i veicoli pubblici o privati adibiti a lavoro, vigilanza, soccorso e protezione civile o appartenenti alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate; è fatta altresì eccezione per i veicoli a motore dei proprietari e/o conduttori del fondo transitato.

Comma quinto: è vietato lavare i veicoli a motore nei greti dei corsi e degli specchi d'acqua o nelle loro immediate adiacenze.

Comma sesto: è vietato attraversare con veicoli a motore corsi e specchi d'acqua, causando disturbo alla fauna ittica ed acquatica, eccezione fatta per i veicoli adibiti a lavoro, vigilanza, soccorso e protezione civile o appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.

Comma settimo: è vietata la balneazione nei corsi e negli specchi d'acqua non ad uopo individuati dall'Autorità.

Comma ottavo: nei corsi e negli specchi d'acqua pubblici è vietato l'uso di natanti in genere, fatto salvo l'impiego di veicoli natanti adibiti a soccorso, vigilanza, polizia e protezione civile.

Comma nono: su tutto il territorio comunale è vietato il taglio e l'abbattimento delle alberature eseguito in violazione alle vigenti normative specifiche in materia.

Comma decimo: su tutto il territorio comunale è vietato il campeggio al di fuori delle zone e delle aree consentite ed all'uopo individuate; campeggiatori e gruppi turistici per soggiornare ed accendere fuochi in terreni privati, nel rispetto delle vigenti normative specifiche, devono essere sempre autorizzati dal proprietario e/o conduttore del fondo.

Comma undicesimo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1°, 4°, 7°, 8° e 10° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

Comma dodicesimo: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste dai commi 2°, 3°, 5°, 6° e 9° del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00.

CAPO IX

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

57. ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Comma primo: l'accertamento, la contestazione ed il procedimento sanzionatorio relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono disciplinati dalla vigente normativa specifica; l'eventuale ricorso, nonché eventuali richieste di audizione e/o presentazione di scritti difensivi, potranno essere indirizzate al Dirigente dell'Area specifica indicata nel verbale stesso.

Comma secondo: ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, tutto il personale incaricato può procedere ad assumere informazioni e ad effettuare ispezioni su cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a compiere rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad eseguire ogni altra preparazione tecnica necessaria. Gli stessi incaricati sono tenuti, altresì, a procedere al sequestro cautelare delle cose che possono costituire oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge. Nel caso di ispezione il personale incaricato redigerà l'apposito verbale previsto dalla stessa normativa.

Comma terzo: le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel presente regolamento, possono essere suscettibili di variazione, previa deliberazione di Giunta, nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Comma quarto: le Ordinanze Ingiunzioni di Pagamento, nonché le Ordinanze di Archiviazione e/o di Annullamento del procedimento sono adottate dal Dirigente dell'Area specifica, al quale devono pure essere indirizzati gli scritti difensivi e/o le richieste di audizione da parte degli aventi diritto.

Comma quinto: per le violazioni alle norme del presente regolamento che non prevedono un'aspecifica sanzione amministrativa pecuniaria, si applica l'importo, determinata dall'autorità, da un minimo di **€ 25.00** ad un massimo di **€ 500.00**.

Comma sesto: nel caso di accertata inadempienza, per tutte le fattispecie di illecito previste dal presente Regolamento, una volta decorso il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ulteriore, pari al doppio dell'importo originario.

Comma settimo: i proventi derivanti dalle sanzioni indicate nel presente regolamento saranno accreditati al Comune di Salsomaggiore Terme.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

58. DISPOSIZIONI GENERALI

Comma primo: per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alla vigente normativa, specifica per materia.

59. ORDINANZE DEL SINDACO

Comma primo: in ogni caso di particolare urgenza e gravità, per particolari questioni inerenti alla materia edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza pubblica, il Sindaco ha facoltà, operando secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, di emanare provvedimenti *"contingibili ed urgenti"*, finalizzati al superamento della necessità immediata ed alla normalizzazione ed al ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi.

60. ENTRATA IN VIGORE

Comma primo: il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, che abroga il precedente approvato con delibera del CC n° 40 del 25 LUG 2005 e s.m.i., entra in vigore a far data dal 10 aprile 2018.